CAMERA DEI DEPUTATI N. 2815

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOLAZZI, POLI, REGGIANI

Presentata il 4 marzo 1974

Stato giuridico ed economico degli aiutanti tecnici dei licei statali classici e scientifici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo stato giuridico ed economico degli aiutanti tecnici dei licei statali classici e scientifici è attualmente regolato dalla legge 12 ottobre 1957, n. 977. In base a tale legge essi potevano accedere, attraverso pubblico concorso per titoli ed esami, al posto se muniti di licenza di scuola di avviamento a tipo industriale o marinaro con specializzazione meccanica o della licenza di scuola tecnica industriale, scuole che, come è noto, sono state soppresse.

Essi venivano inquadrati nel ruolo esecutivo dei pubblici dipendenti ed hanno uno sviluppo di carriera che va dal coefficiente 173 al coefficiente 271.

L'evoluzione delle discipline scientifiche (chimica e fisica) ed il conseguente sviluppo dei laboratori, induce i docenti di queste materie a richiedere a questi loro collaboratori prestazioni sempre più complesse ed una più vasta ed approfondita preparazione. Le nozioni classiche di fisica che fino a qualche anno fa potevano essere considerate sufficienti per una preparazione preuniversitaria, già oggi non lo sono più e sempre meno lo saranno in futuro.

Nei programmi dei licei, ad esempio, sta acquistando un posto sempre più importante, anche in sede di applicazione e sperimentazione, l'elettronica.

Le centinaia di apparecchiature necessarie per le varie esperienze richiedono un costante aggiornamento della preparazione scientifica degli aiutanti tecnici.

Appare sempre più chiaro che i docenti non possono da soli impartire una preparazione scientifica che sempre più si fonda sulla sperimentazione. Essi debbono poter contare su un personale tecnico ben preparato ed inquadrato in una adeguata carriera.

Il provvedimento unico proponeva un uguale trattamento per gli aiutanti tecnici e per gli applicati di segreteria senza tener conto della reale situazione. Gli applicati di segreteria hanno compiti puramente esecutivi (quelli di concetto sono riservati ai segretari), mentre gli aiutanti tecnici hanno non pochi compiti di concetto, come appare dalla stessa legge n. 977 del 12 ottobre 1957; essi non debbono soltanto tenere in efficienza i gabinetti di fisica, chimica, ecc., assicurare il regolare funzionamento degli apparecchi, coadiuvare i direttori di gabinetto nella custodia del materiale a loro affidato, ma debbono anche coadiuvare gli insegnanti di materie scientifiche sia nella preparazione delle lezioni, sia negli

esperimenti, sia infine nelle esercitazioni degli alunni; debbono provvedere alle ordinarie riparazioni degli apparecchi esistenti ed alla costruzione di quelli che siano indicati dai direttori di gabinetti; debbono ancora collaborare con gli insegnanti per il collaudo degli apparecchi di nuovo acquisto. Si deve aggiungere che nella realtà poi gli aiutanti tecnici fanno assai di più di quanto è detto nella legge n. 977, per citare un solo esempio, nelle classi pilota per l'insegnamento della fisica, della chimica e della biologia.

Gli aiutanti tecnici sono per gli insegnanti di disciplina scientifica degli indispensabili e spesso preziosi coadiutori ed assistenti: debbono perciò possedere una non ristretta e non superficiale conoscenza della fisica, della chimica, ecc. e capacità di costruire nuovi strumenti. Di qui la duplice necessità: da una parte di esigere dagli aiutanti tecnici un diploma di scuola di secondo grado (per quelli già in ruolo ma che si siano acquistata ottima preparazione ed abbiano una consumata perizia, certificata da insegnanti e da capi d'istituto, si può fare un'eccezione); dall'altra, di riconoscere ad essi una carriera diversa da quella degli applicati di segreteria ed analoga, ad esempio, a quella dei segretari delle scuole secondarie, a quella dei tecnici coadiutori delle università, degli assistenti ai gabinetti scientifici degli istituti tecnici dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità, appunto, nel giro di sedici mesi, ha risolto il problema dei suoi aiutanti tecnici prima inquadrati (decreto del Presidente della Repubblica n. 750 del 14 agosto 1959) nella carriera esecutiva: infatti con legge n. 1307 del 16 dicembre 1961 li ha inquadrati nel personale della carriera di concetto con la istituzione del ruolo dei segretari tecnici.

Ha fatto di più: ha risolto con molto equilibrio il problema del prescritto titolo di studio di secondo grado necessario per poter adire alla carriera di concetto.

Il Ministero della sanità ha riconosciuto che il personale tecnico si forma attraverso un tirocinio più o meno lungo secondo la capacità intellettuale e la volontà, e in sede di prima applicazione della legge ha inquadrato gli aiutanti tecnici già in servizio e meritevoli della nuova carriera di concetto, indipendentemente dal possesso del titolo di studio di secondo grado, lasciando i non meritevoli nella carriera esecutiva, trasformata in ruolo ad esaurimento. Il titolo di studio non ha perciò costituito l'unico elemento di valutazione della capacità dei tecnici.

Per quello che riguarda gli aiutanti tecnici dei licei, sappiamo che non pochi di essi, i più volonterosi, hanno acquistato col tempo una preparazione specifica molto seria, che li pone sullo stesso piano dei diplomati di istituto tecnico. La scuola rischia di non poter colmare con personale tecnico veramente preparato i vuoti lasciati dagli aiutanti tecnici più qualificati, a mano a mano che essi vanno in pensione o che si allontanano attratti dal miglior trattamento che ad essi riserva l'industria; perciò è preminente interesse della scuola risolvere con urgenza il problema del loro inquadramento.

L'onere finanziario, calcolato con approssimazione, non raggiungerebbe i 70 milioni: è indubbiamente lieve e non può costituire un ostacolo alla promulgazione di un provvedimento legislativo informato a quei princìpi che hanno ispirato il Ministero della sanità.

Per questi motivi si raccomanda all'approvazione degli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge che conferisce agli aiutanti tecnici nei licei classici e scientifici un inquadramento adeguato alle moderne esigenze dell'insegnamento delle materie scientifiche, in equo rapporto alle loro prestazioni tenuto conto di quanto è stato già disposto per categorie similari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il ruolo degli assistenti tecnici della carriera del personale tecnico di concetto dei licei statali classici e scientifici.

Tale personale, con la qualifica attuale di aiutante tecnico, assume la nuova qualifica di assistente tecnico.

La carriera è stabilita dalla annessa tabella *A*.

ART. 2.

Gli assistenti tecnici a carico dello Stato sono assunti in servizio per mezzo di pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i candidati forniti di uno dei titoli di studio seguenti:

a) diploma di istituto tecnico industriale;

b) diploma di istituto tecnico nautico (sezione macchinisti).

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica ed una prova orale, secondo i programmi stabiliti nella tabella *B* e le modalità che verranno determinate dal bando di concorso.

ART. 3.

La commissione giudicatrice è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta di un ispettore centrale del Ministero, di un capo d'istituto, di un professore di ruolo ordinario di liceo classico o scientifico, che impartisce l'insegnamento in materie scientifiche, e di un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale, con funzioni di segretario.

ART. 4.

Le prestazioni richieste all'assistente tecnico sono le seguenti:

a) tenere in efficienza i gabinetti scientifici di fisica, di chimica e di scienze naturali ed assicurare il regolare funzionamento delle apparecchiature ivi esistenti, nonché l'efficienza delle macchine utensili in dotazione al laboratorio;

b) collaborare con gli insegnanti di materie scientifiche sia nella preparazione delle

lezioni a carattere sperimentale, sia nella esecuzione delle relative sperimentazioni, sia nei lavori di ricerca nei gabinetti scientifici, sia infine durante le esercitazioni degli alunni;

c) effettuare il collaudo delle apparecchiature di nuovo acquisto;

d) provvedere alle ordinarie riparazioni delle apparecchiature scientifiche già esistenti;

e) coadiuvare il direttore del gabinetto nella custodia della strumentazione a lui affidata e alla tenuta del relativo inventario;

f) supplire l'insegnante, durante le sue assenze, nella parte relativa alle dimostrazioni pratiche, tanto nel gabinetto di fisica, quanto in quello di chimica.

L'assistente tecnico dipende dal capo d'istituto – per quanto concerne la disciplina – e dal titolare di cattedra, per quanto concerne le funzioni tecniche.

L'orario di servizio dell'assistente tecnico è di 24 ore settimanali, d'accordo con gli insegnanti a cui servono i gabinetti scientifici, tenuto conto delle ore assegnate, nei vari giorni della settimana, alle lezioni sperimentali e alle esercitazioni degli alunni.

Durante le vacanze l'orario di servizio è limitato a tre ore giornaliere.

Durante le vacanze estive è concesso all'assistente tecnico un periodo di congedo ininterrotto della durata di un mese, compatibilmente con le esigenze di servizio.

ART. 5.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 70 milioni prevista dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1969 del capitolo relativo a stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo della istruzione classica, scientifica e magistrale e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge vengono inquadrati nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera del personale

tecnico di concetto, col riconoscimento del servizio prestato nel ruolo di provenienza:

a) gli aiutanti tecnici forniti del titolo di studio di cui all'articolo 2, o titoli equipollenti, quali la declaratoria di equipollenza rilasciata per partecipare ai concorsi a posti di insegnante tecnico pratico;

b) gli aiutanti tecnici che, già inquadrati secondo la legge 12 ottobre 1957, n. 977 e variazioni successive, abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio di ruolo e diano sufficienti garanzie di idoneità alle funzioni stabilite dall'articolo 4, da accertarsi mediante appositi rapporti informativi.

Gli aiutanti tecnici, non ritenuti idonei ad essere inquadrati nella carriera di concetto, resteranno nel ruolo in cui si trovano, che viene trasformato in « ruolo speciale ad esaurimento », con sviluppo di carriera previsto dalla legge 12 ottobre 1957, n. 977, e successive modifiche.

ART. 7.

Gli aiutanti tecnici, inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento secondo il comma precedente, possono partecipare ai futuri concorsi, con la riserva del 50 per cento dei posti messi a concorso e con le modalità prescritte dal secondo comma dell'articolo 2, prescindendo da quanto previsto dalle lettere *a*) e *b*) del precitato articolo 2.

Gli aiutanti tecnici già in servizio di ruolo ordinario, ruolo aggiunto e supplenti, con meno di 5 anni di lodevole servizio prestato, che otterranno nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolo di studio prescritto all'articolo 2 e che offrano sufficienti garanzie di idoneità alle prestazioni previste dall'articolo 4, saranno immessi nel ruolo degli assistenti tecnici, senza esami, con il riconoscimento giuridico dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il riconoscimento economico dalla data di presentazione del prescritto titolo di studio.

La presente legge ha vigore, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 1969.

TABELLA *A*.

Sviluppo di carriera del ruolo degli assistenti tecnici del personale tecnico di concetto dei licei.

QUALIFICA	Parametro retributivo	Anzianità di servizio
Assistente tecnico aggiunto	200	Iniziale (sei mesi in prova).
Assistente tecnico	247	Dopo due anni.
Primo assistente tecnico	274	Dopo cinque anni nella precedente qualifica.
Assistente tecnico principale	304	Dopo quindici anni di servizio complessivo, ovvero dodici mediante esame per merito distinto.
Assistente tecnico capo	380	Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di assistente tecnico principale.

TABELLA *B*.

Gli esami comprendono una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica ed una prova orale e saranno relative ad argomenti contemplati dal programma ministeriale di insegnamento scientifico dei licei. La prova scritta consisterà in un elaborato su argomento tecnico-scientifico; la prova grafica consisterà nell'esecuzione di uno schizzo, quotato e preso dal vero, relativo ad un apparecchio per l'insegnamento della fisica o della chimica; la prova pratica consisterà nell'approntamento di una esperienza relativa alla fisica e di una relativa alla chimica inorganica; la prova orale verterà sulla descrizione e sull'interpretazione fenomenologica di una delle esperienze approntate nella prova pratica.